



Regione Lombardia



GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI

Soc. Coop. a r.l.

Via Del Cantiere n. 4 - 24065 Lovere (BG)

P. IVA: 01173870165 - PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it



**REGOLAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE, VERIFICA,
MONITORAGGIO E GESTIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSE**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2018

1. Premessa

Con il presente regolamento, il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. (d'ora in avanti anche solo GAL) intende dotarsi di uno strumento che permetta di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività, al fine del perseguimento dell'interesse primario.

L'intento è di predisporre procedure trasparenti, non discriminatorie ed in grado di evitare conflitti di interesse. Il presente documento viene predisposto tenendo conto delle seguenti fonti e aspetti:

- la natura giuridica del GAL e l'assetto funzionale ed organizzativo. Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi è una società cooperativa a responsabilità limitata, dotata di una struttura tecnica di piccole dimensioni, iscritta in pubblici registri;
- le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- le finalità della società cooperativa e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
- la Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5/2010;
- il Reg. UE n. 1303/2013 art. 34;
- le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, che riguarda la principale attività del GAL, si fa riferimento alle normative comunitarie (in particolare dei Regg. (UE) 1303/2013 e ss. mm. ii., n. 1305/2013 e ss. mm. ii., n. 807/2014 e ss. mm. ii., n. 808/2014 e ss. mm. ii., n. 809/2014 e ss. mm. ii.) nazionali e regionali (d.d.s. 11121 del 15/9/2017 pubblicato sul BURL n. 38 del 19/9/2017)
- il Vademecum per l'attuazione e gestione della MISURA 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", SOTTOMISURA 19.2 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo - Documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. Definizione di società GAL

La società GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. è ente di natura privatistica riconosciuto. Poiché utilizza risorse finanziarie del PSR 2014-2020, prevede tra gli obiettivi statuari l'attuazione e la gestione del PSL, persegue interesse pubblico e pertanto è soggetto ai principi dell'evidenza pubblica ed alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e al rispetto della normativa in materia di conflitto d'interessi.

3. Finalità

La finalità del presente regolamento è di perseguire e tutelare l'interesse primario del GAL, consistente nell'attuazione efficace ed efficiente della propria strategia di sviluppo locale, nonché degli eventuali ulteriori progetti attivati e la conseguente erogazione di fondi pubblici, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche.

È obiettivo del GAL, pertanto, dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare l'insorgenza di situazioni di conflitto tra l'interesse primario del GAL e l'interesse secondario di un soggetto appartenente o che collabora con l'Ente, che comportino la possibilità che siano adottate scelte inefficienti, inefficaci, non imparziali oppure penalmente rilevanti, che potrebbero arrecare danni alla reputazione del GAL e a quella dell'Unione Europea.

4. Definizione di conflitto di interesse

Si definisce conflitto di interesse la fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto investito della capacità di svolgere un'attività funzionale al perseguimento dell'interesse primario dell'ente a cui appartiene o con cui collabora, sia anche portatore di interessi secondari che possono interferire in modo determinante, realmente, potenzialmente o apparentemente, sulla propria capacità di agire in conformità ai doveri e responsabilità.

5. Casi e modalità di gestione del conflitto d'interessi.

La responsabilità di evitare il verificarsi di un qualsiasi conflitto di interessi ricade unicamente sul GAL.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, il GAL provvede a impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e a garantire che il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale.

Il personale sottoscrive una dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza del GAL.

Deve essere garantita la separazione tra incarichi tecnici ed incarichi di rappresentanza. Le funzioni di Direttore del GAL non possono essere affidate a dipendenti pubblici.

I soci del GAL non possono accedere ai benefici delle Operazioni attivate dal GAL. Unica eccezione è rappresentata dagli enti pubblici in quanto portatori di interessi generali, nonché da quei soggetti privati, senza scopo di lucro, la cui attività tipica è individuata dalla specifica Misura e si esplica al di fuori degli ambiti del mercato e della concorrenza.

Un componente del CDA, sia pubblico che privato, non può essere beneficiario o destinatario di operazioni attivate dal PSL, né fornitore di beni e/o servizi.

Nel caso di domanda di contributo presentata da un parente entro il 2° grado o da conviventi, configurandosi un potenziale conflitto di interesse, il membro del CDA deve dichiarare tale interesse agli altri amministratori ed astenersi da ogni attività che possa risultare in un conflitto di interesse o contraria ai principi di trasparenza, di buona amministrazione e di massima partecipazione.

Non è sufficiente quindi la sola uscita dalla seduta (che deve comunque essere riportata nel verbale) del CDA dell'interessato al momento della delibera da assumere, il riferimento alla sola seduta ed alla sola delibera da assumere è limitativo, essendo configurabile un'attività in conflitto anche precedente alla delibera.

6. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica e si estende all'ambito di operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, in forza del proprio Statuto e coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

7. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento saranno portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati attraverso la pubblicazione del presente Regolamento all'interno del sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Eventuali successive modifiche e/o integrazioni delle presenti disposizioni verranno comunicate dal GAL con apposito aggiornamento nel sito.